

**L'**Avvocato e il Fiscalista rispondono.  
Un nuovo servizio per le aziende associate ANGAISA.

Siamo lieti di annunciare un nuovo servizio per le aziende associate ANGAISA che, a partire dal mese prossimo, potranno avvalersi delle competenze e dell'esperienza consolidata di consulenti e professionisti del diritto, al fine di ottenere chiarimenti e delucidazioni attraverso veri e propri "colloqui di inquadramento e indirizzo".

I Soci ANGAISA (Ordinari e Sostenitori) interessati potranno prenotare online un appuntamento, una videoconferenza o una semplice telefonata – per una durata massima di 45 minuti – in funzione del calendario di incontri mensili che verrà comunicato con cadenza trimestrale, mettendo a disposizione l'apposito link, che consentirà anche di anticipare il quesito e l'oggetto della richiesta.

**Sottolineiamo che il nuovo servizio verrà erogato a titolo assolutamente gratuito da parte del professionista interpellato e rappresenta quindi un ulteriore "valore aggiunto" di cui i Soci potranno beneficiare, senza alcun aggiornamento della quota associativa annuale.**

Il servizio viene attivato inizialmente in collaborazione con gli avvocati Paolo Lombardi e Nicolò Maggiore (Studio ELEXI – Torino) e con il dottore com-



Avv. Paolo Lombardi

mercialista e revisore contabile Massimiliano Martino (Studio Martino – Torino), per le seguenti aree di competenza:

**Diritto d'Impresa** - Avv. Lombardi / Avv. Maggiore: *contrattualistica nazionale ed internazionale (con particolare attenzione alle condizioni generali di contratto e ai contratti di vendita "tradizionali" e on-line, di distribuzione, di agenzia, di franchising e di appalto), recupero del credito e relative misure preventive, garanzia per i vizi del prodotto e tutele previste per il consumatore, protezione dei diritti di proprietà industriale e gestione del contenzioso nazionale e transfrontaliero.*

Ogni **primo** martedì del mese, dalle 9.30 alle 13.30, presso la sede ANGAISA.

**Fiscalità d'Impresa** – Dott. Martino: *consulenza fiscale e societaria; assistenza e difesa del contribuente; contenzioso tributario; rappresentanza fiscale di imprese estere; ristrutturazio-*



Avv. Nicolò Maggiore

*ni aziendali ed operazioni straordinarie; perizie e consulenze tecniche; consulenza gestionale e strategica; audit fiscali e contabili, attività di due diligence.*

Ogni **secondo** martedì del mese, dalle 9.30 alle 13.30, presso la sede ANGAISA.

Prossimamente il calendario di incontri mensili verrà ulteriormente integrato, grazie alla collaborazione con un avvocato giuslavorista che potrà "coprire" tutti i principali ambiti normativi legati al diritto del lavoro.

Una volta effettuata la prenotazione l'azienda associata verrà contattata dalla Segreteria ANGAISA, a cui potranno essere fornite tutte le informazioni e/o la documentazione necessaria per consentire di ricevere, in sede di colloquio, un riscontro sufficientemente esaustivo.

Per informazioni:  
[diritto.impresa@angaisa.it](mailto:diritto.impresa@angaisa.it) ●

## Innovazione tecnologica

### KSB ha adottato la piattaforma ANGAISA B2B.

Siamo lieti di annunciare che l'azienda KSB Italia Spa, Socio Sostenitore Industria, ha adottato e implementato la piattaforma ANGAISA per il commercio elettronico B2B. KSB ha confermato la volontà di utilizzare strumenti e soluzioni in grado di

favorire una sempre maggiore efficienza nella gestione dei rapporti commerciali all'interno della filiera idrotermosanitaria, auspicando che anche le aziende distributrici vogliano privilegiare un percorso di evoluzione tecnologica, caratterizzato dall'adozione sempre più diffusa degli standard innotech promossi da ANGAISA.

## Soci

### Ammissione Nuovi Soci.

Il 12 marzo scorso il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione in ANGAISA di:

- un nuovo Socio Sostenitore Industria (ATLAS FILTRI ITALIA SRL, LIMENA - PD);
- di un nuovo Socio Sostenitore Gruppo (ACQUAGROUP SRL, FIRENZE - FI);
- di un nuovo Socio Ordinario (CLIMA TECNICA SRL, ORISTANO - OR).



Fondata nell'anno 1974, Atlas Filtri è specializzata nella produzione di filtri a cartuccia, sistemi dosatori di polifosfato e apparecchiature per il trattamento dell'acqua, sia nel settore domestico che in quello industriale. Più di 30 anni di attività produttiva hanno fatto di Atlas Filtri un'azienda di riferimento nelle soluzioni per la filtrazione e il trattamento dell'acqua in più di 70 Paesi. L'uso dei più avanzati materiali, l'attenzione costante nell'innovazione dei processi produttivi e la costante modernizzazione assicurano la qualità assoluta dei prodotti di Atlas Filtri. La lunga esperienza, il valore dei prodotti e la professionalità e efficienza della propria organizzazione hanno reso Atlas Filtri un leader internazionale del settore: oggi il marchio è sinonimo di credibilità e affidabilità in tutto il mondo. La MISURAZIONE dell'azienda è sempre stata il miglioramento della qualità con un impegno esteso ai mercati, ai partners e agli utenti finali di tutto il mondo.

#### ACQUAGROUP SRL, FIRENZE – FI



Aquagroup nasce nel 2006 dall'unione di tutti i soci Delta Italia di Toscana e Liguria ed è scaturita dall'esigenza di una collaborazione commerciale sempre più stretta nel territorio con i fornitori, in grado di poter condividere opportunità e sinergie direttamente nelle zone di competenza. Nel 2014 si sono unite altre quattro realtà Toscane ed una su Genova, per una copertura sempre più importante del territorio. I servizi sviluppati da Aquagroup sul territorio ai Soci di poter ridurre costi ed implementare opportunità commerciali, offrendo un valore aggiunto alla propria clientela, con la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza, dalla ricerca di materiale al servizio tecnico pre e post vendita. Ad oggi Aquagroup conta 7 soci e 4 affiliati, con 17 magazzini termoidraulici e 13 Show Room, e vanta uno spirito di aggregazione unico costruito nel tempo da imprenditori seri e competenti. Aquagroup esprime oggi per i soci uno strumento di sviluppo di idee comuni al servizio di tutti.

#### CLIMA TECNICA SRL, ORISTANO - OR



La Clima Tecnica S.r.l. è una giovane azienda commerciale che opera nel settore

della termoidraulica, specializzata soprattutto nel settore del riscaldamento e della climatizzazione. Opera inoltre come agente e rappresentante di marchi leader del settore. Lo staff si contraddistingue per passione, competenza e professionalità così da offrire un servizio adeguato ai migliori standard del mercato. Clima Tecnica opera prevalentemente nelle provincie di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, con servizio di consegna materiali, sopralluoghi in cantiere, consulenza tecnico commerciale.

## Normative

### Ambiente



#### AEE. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose.

Publicato in G.U. il D.Lgs 27/2014, che recepisce la Direttiva europea 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 06.03.2014 (in vigore dal 30.03.2014) il Decreto Legislativo n. 27 del 04.03.2014, che recepisce la Direttiva europea 2011/65/UE (c.d. RoHS 2 - Restriction of Hazardous Substances Directive) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il provvedimento prevede che tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi gli elettrodomestici, debbano contenere non più dello 0,1% di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile polibromurato. La nuova Direttiva europea RoHS2 mira a modificare gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori di AEE, comprese le modalità di certificazione. Le nuove disposizioni sono dettate anche ai fini del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti costituiti da AEE giunte a fine vita (RAEE), ma non riguardano la loro gestione. Viene inoltre superata l'equiparazione tra campo di applicazione della disciplina RAEE e campo di applicazione della disciplina RoHS, poiché nell'ambito della nuova RoHS 2 vengono fatti rientrare anche i prodotti di cui al punto 11 del citato Allegato I, prima esclusi da entrambe le discipline, RAEE e RoHS (ad es., un compressore elettrico o un'alza serranda elettrica). L'art. 2 del Decreto in questione prevede poi una serie di esclusioni, come i dispositivi medici impiantabili attivi e i pannelli fotovoltaici. Viene precisato, poi, che le AEE che non rientrano nella disciplina RAEE e che

non sono conformi al nuovo Decreto potranno essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

#### Obblighi di Fabbricanti e Importatori

I Fabbricanti, all'atto dell'immissione di AEE sul mercato, ne garantiscono la conformità al nuovo Decreto con apposita dichiarazione e assicurano che sia stata applicata l'adeguata procedura di valutazione della conformità in linea con il modulo A dell'Allegato II della Decisione n. 768/2008/CE, apponendo il marchio CE sul prodotto finito. Gli Importatori sono anch'essi tenuti a garantire l'assolvimento di tali obblighi, e devono conservare per dieci anni la dichiarazione di conformità.

Vi è obbligo, inoltre, per i Fabbricanti di:

- redigere un registro delle apparecchiature non conformi e dei loro richiami;
- informare adeguatamente i distributori su questi prodotti;
- adottare i miglioramenti per renderli conformi.

Tutti i soggetti della filiera sono coinvolti nel processo di controllo della conformità dei prodotti e dovranno intervenire, se necessario, con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di vigilanza qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che un'AEE immessa sul mercato non sia conforme alle disposizioni del Decreto.

In particolare i Distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato devono accertarsi che:

- l'AEE rechi la marcatura CE, e sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana;
- il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni previste.

I Distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un'AEE non sia conforme:

- non immettono l'AEE sul mercato fino a quando questa non sia stata resa conforme e ne informano il fabbricante o l'importatore, nonché l'Autorità di vigilanza nazionale del mercato.

I Distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme:

- si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi;
- ne informano immediatamente la predetta Autorità di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

I Distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta Autorità di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale Autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Casi particolari in cui gli obblighi dei Fab-

bricanti si applicano agli Importatori e ai Distributori.

Un Importatore o Distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:

- immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale
- modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

Rimandiamo le aziende interessate al Decreto legislativo, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normativa • Ambiente • AEE/RAEE.

## Credito

### Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. II TRIMESTRE 2014.

Sono stati resi noti i tassi soglia antiusura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2014.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.3.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 29.3.2014), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2014. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata è consultabile all'interno del portale ANGAISA.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normativa • Credito • Tassi soglia antiusura.

## Energia



### Libretto di impianti e rapporto efficienza energetica. D.M. 10 febbraio 2014.

Pubblicazione in G.U. del D.M. che sancisce la data di partenza del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione (estiva e invernale) e del rapporto di efficienza energetica.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il D.M. 10 febbraio 2014 recante "Modelli di

libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013". Tale decreto sancisce la data di partenza del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione (estiva e invernale) e del rapporto di efficienza energetica.

Nuovo Modello per il Libretto Impianti (in sostituzione degli esistenti libretto di impianto e libretto di centrale).

L'articolo 1 prevede, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n.74/2013, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti (obbligo documentale), a partire dal 1° giugno 2014, di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti. Il modello di Libretto dovrà essere conforme al modello riportato all'allegato I del suddetto decreto e potrà essere cartaceo o elettronico. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile; nel secondo caso è conservato presso il catasto informatico dell'Autorità competente (catasto impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a, del D.P.R. n.74/2013). Tale libretto sostituirà gli esistenti "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'articolo 11 comma 9 del D.P.R. n. 412/1993 e decreto ministeriale 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto, la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. Mentre la compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

- Scheda 1: a cura del responsabile
- Schede 2,4,5,6,7,8,9,10: Installatore
- Scheda 3: responsabile (con firma terzo responsabile)
- Scheda 11, 12: manutentore
- Scheda 13: ispettore
- Scheda 14: responsabile (con firma terzo responsabile)

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs 192/2005 Allegato A di cui all'articolo 2 punto 42, il responsabile dell'impianto termico è: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; sempre per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Per gli impianti termici esistenti (climatizzazione estiva e invernale), sprovvisti delle istruzioni del fabbricante, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la

periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento (art 7 comma 3 D.P.R. 74/2013).

Modello di rapporto di efficienza energetica  
L'articolo 2 prevede che, a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. Si ricorda che il controllo di efficienza riguarda: il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo 192/2005; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

### Controlli ed Ispezioni

Si ritiene utile evidenziare che il comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, prevede che le ispezioni ad opera delle Autorità competenti siano effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Le Autorità competenti possono affidare ad organismi esterni le attività ispettive purché questi soddisfino i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto in termini di indipendenza. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Per tutti i dettagli rimandiamo le aziende interessate al D.M. 10 febbraio 2014, al DPR 74/2013 e alla tabella periodicità controlli efficienza, disponibili all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normativa • Energia • Efficienza energetica.

## Fisco

### Interessi di mora. Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Aggiornata la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di paga-



mento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Ora, in attuazione della predetta disposizione, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014, è stata fissata, con effetto dal 1° maggio 2014, al 5,14% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Al riguardo, ricordiamo che la precedente misura, con effetto dal 1° maggio 2013, era stata fissata, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, al 5,2233%.

## Previdenza

### Riduzione dei premi INAIL.

L'INAIL, con Determinazione n. 67 dell'11 marzo scorso, rende noto che, in base a quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per l'anno 2014, la riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in misura pari al 14,17%. Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo la Determinazione dell'INAIL.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Previdenza • INAIL.

### INAIL. Minimali per l'anno 2014.

L'INAIL, con circolare n. 21 del 27 marzo scorso, ha reso noto i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2014. Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo la suddetta circolare.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Previdenza • INAIL.

## Notizie varie

### Accordo – quadro ANGAISA/FOX & PARKER.



Vi ricordiamo che attraverso l'accordo siglato da ANGAISA e FOX & PARKER, l'Associazione mette a Vostra disposizione un leader di settore in grado di rispondere a tutte le principali esigenze delle aziende, legate alla GESTIONE del CREDITO. Fox & Parker Group è una Società italiana che propone Sistemi e Servizi per la Gestione del Credito in Italia e all'Estero. Distributore ufficiale Infocamere, l'Azienda, che ha sede

a Torino, è attualmente l'unica realtà italiana ad alta specializzazione nel settore del Credit Risk Management ed è associata AN-CIC, FEDERPOL, WAD, BIIA, FEDERPRI-VACY e CONFINDUSTRIA TORINO. Sul mercato da quasi vent'anni, Fox & Parker ha seguito l'evoluzione della gestione del Credito nel tempo ed è oggi in grado di operare in modo trasversale, proponendo soluzioni personalizzate, il Credit Risk Management, ad Imprese di qualsiasi settore e dimensione. Il core business aziendale consiste nel fornire rapporti informativi in Italia e all'Estero sul grado di affidabilità commerciale di Clienti, Fornitori, Partner, Distributori, Franchisee. I report disponibili hanno diversi livelli di approfondimento e forniscono informazioni commerciali e investigative sulle aziende italiane e straniere: si va dai report evasi "on line" in tempo reale, per affidamenti di rischio basso, a quelli, a maggior valore aggiunto, che richiedono l'intervento dell'analista fino ai report di altissima specializzazione di taglio investigativo. In particolare gli associati ANGAISA potranno fruire, a condizioni di particolare favore, dei seguenti prodotti/servizi: Informazioni Commerciali Preventive Italia/Estero; Analisi Portafoglio Clienti e/o Fornitori; Piattaforma Gestionale FoxPanel e F.C.R.B. e Assicurazione crediti "Excess of Loss"; Gestione e Recupero Crediti e Mediazione Civile e Commerciale; Business Intelligence; Certificazione delle procedure; Formazione specialistica. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da FOX & PARKER.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

### Accordo quadro ANGAISA / GILIA Italia.



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA / GILIA ITALIA, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno beneficiare di condizioni di particolare favore in relazione ai servizi erogati da GILIA ITALIA. GILIA ITALIA offre un innovativo servizio on-line: nasce infatti [www.giliaitalia.com](http://www.giliaitalia.com), il nuovo portale che permette di richiedere un servizio di progettazione di interni a distanza, all'avanguardia, su misura e soprattutto low cost. Un servizio low cost perché attraverso internet si abbattano i costi legati a sopralluoghi e trasferte, ma in grado di offrire il massimo della qualità grazie alle competenze di un team di professionisti ed esperti del settore, capaci di ideare ambienti esteticamente sorprendenti e sempre funzionali, in grado di soddi-

sfare qualsiasi esigenza. La "progettazione on line" consente di ricevere un progetto di interni dipinto a china e acquarello, direttamente presso la sede del convenzionato ANGAISA. Pochi e semplici click per richiedere il servizio: è necessario allegare la piantina catastale, inserire le foto dello stato di fatto dell'immobile e compilare il questionario on-line. Tutti i progetti saranno realizzati dai consulenti Gilia ITALIA dipinti a mano, garantendo un prodotto unico nel suo genere e adatto a far comprendere all'utente le potenzialità di ogni ambiente, offrendo al negoziante un nuovo strumento per "emozionare" il cliente e concludere la trattativa. Il servizio è rivolto ai privati, ma anche ai negozianti di arredamenti e arredo bagno che potranno fornire il servizio ai loro clienti usufruendo di tariffe agevolate, attraverso l'accordo-quadro sottoscritto con ANGAISA. Ai soci ANGAISA che decideranno di acquistare una o più delle progettazioni on-line dal sito [www.giliaitalia.com](http://www.giliaitalia.com) verrà concesso uno sconto pari al 50% rispetto al prezzo di listino pubblicato sul sito Gilia ITALIA. Oltre ad essere presente su Mediaset Rete 4 dal 1° Marzo (fino a metà Maggio), Gilia ITALIA ha sottoscritto di recente una partnership con FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ([www.fiaip.it](http://www.fiaip.it)), che usufruirà a livello nazionale dei servizi di progettazione di GILIA ITALIA, appositamente studiati per le agenzie immobiliari. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da Gilia ITALIA alle aziende associate ANGAISA.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:  
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

